

Occupazioni abusive: sgomberi lampo e fino a sette anni di reclusione grazie al nuovo Decreto Sicurezza

Categoria: Attualità

scritto da Giordana Fauci | 15 Giugno 2025



Occupazioni abusive: sgomberi lampo e fino a sette anni di reclusione grazie al nuovo *Decreto Sicurezza*

Il nuovo *Decreto Sicurezza* introduce il reato di occupazione arbitraria con pene severe, sgomberi immediati e tutela rafforzata per i proprietari

di Giordana Fauci

Non poche polemiche e discussioni ha generato il ***Decreto Sicurezza*** che ha appena ricevuto l'ok definitivo a **Palazzo Madama**, con ben 109 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione.

Così, l'approvazione del **ddl n. 1509** ha comportato la conversione in legge del **D.L. 48/2025**, contenente **disposizioni urgenti in tema di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario**, seguita da quella alla Camera del 29 maggio scorso.

Tra le nuove fattispecie di illecito penale, incluse nel testo normativo, al suo art. 10, vi è quella che **tutela espressamente la proprietà privata, contrastando e punendo le occupazioni abusive degli immobili**, grazie all'introduzione – nella categoria dei delitti contro il patrimonio – del reato di cui all'**art. 634 bis del c.p.**, l'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.

...Un reato per cui si prevede la reclusione da due a sette anni, in una cornice edittale più rigida di quella prevista all'**art. 633 del c.p.**, per il distinto reato di invasione di terreni o edifici.

In particolare, la sanzione penale si applicherà a chi, con violenza o minaccia:

- **occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui e/o sue pertinenze;**
- **impedisce il rientro nello stesso immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente.**

Al contempo, verrà inflitta la pena del carcere a chi si appropria di un **immobile adibito a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifici o raggiri; oppure cede ad altri l'immobile occupato** e finanche a chi – fuori dei casi di concorso nel reato – si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, oppure riceve o versa denaro o altra utilità, per la stessa occupazione senza titolo.

Parallelamente, con le novità normative, il proprietario è pienamente tutelato in virtù di un iter accelerato per la reintegrazione nel possesso dell'immobile occupato, anche con sgombero immediato in ipotesi di abitazione principale. Il riferimento è all'inserimento, **nel codice di procedura penale, dell'art. 321 bis da parte dello stesso art. 10 del Decreto Sicurezza**, recante un nuovo iter d'urgenza mirato ad agevolare le forze di polizia e a liberare con maggior celerità gli immobili, restituendoli agli aventi diritto.

In particolare il **Codice di Procedura Penale** oggi dispone che:

- in caso di denuncia per occupazione abusiva e anche nella fase preliminare dell'azione penale, il magistrato – su richiesta del pubblico ministero – può emettere un decreto motivato per lo sgombero degli spazi occupati;
- qualora si tratti di occupazione della sola abitazione effettiva del denunciante, **gli ufficiali di polizia giudiziaria possono agire senza indugio, recandosi sul posto e imponendo l'immediato rilascio dell'immobile** se vi sono ragioni fondate per ritenere l'occupazione arbitraria. Contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dello stesso immobile;
- nel caso di accesso negato, resistenza, rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o assenza dell'occupante, **gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere coattivamente su anteriore autorizzazione del P.M., anche telematica**, al fine di abbreviare le tempistiche di sgombero, spesso gravate

da procedimenti giudiziari fin troppo articolati.

Il **nuovo art. 634 c.p.** prevede infine una causa di non punibilità in favore dell'occupante abusivo che si attivi e collabori all'accertamento dei fatti, obbedendo al comando di rilascio dell'immobile.

Infine, se è vero che – in linea generale – il reato è punibile a querela della persona offesa, è ancor più vero che – a seguito di una modifica in sede referente, ossia durante l'esame in commissione parlamentare – è stato stabilito che **“nelle circostanze nelle quali l'occupazione arbitraria sia avvenuta ai danni di una persona incapace, per età o per infermità, il reato è perseguibile d'ufficio...”**.

...Una legge che è destinata a porre fine al grave fenomeno delle “occupazioni abusive”, presente in ogni regione e città d'Italia.

Graphic created by: Germano Fauci